

La Corte di Cassazione con la sentenza n.520 del 7 gennaio 2025 conferma l'illecità del trasporto senza autorizzazione.

La pronuncia in commento prende avvio dalla sentenza del 12 aprile 2023 con la quale la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado condannando l'imputato per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, del Dlgs 152/2006, in relazione all'attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Veniva presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza

Il tribunale di prima face dopo aver ribadito, sulla scia di consolidati principi giurisprudenziali, che il reato contestato all'imputato è da annoverare tra i reati comuni e ad effetto istantaneo per il cui perfezionamento è sufficiente la sussistenza anche di un solo episodio di trasporto in assenza della prescritta autorizzazione, conclude per la condanna dell'imputato per il reato ascrittogli.

Il ricorrente presentava ricorso in Cassazione sostenendo l'occasionalità della condotta che, in quanto tale, mancante il carattere della sistematicità e ripetitività della stessa, ne escluderebbe la rilevanza penale.

Di diverso avviso è stata la suprema Corte che con la sentenza in commento conferma la condanna dell'imputato per il trasporto non autorizzato di rifiuti propri di cui all'art.256, comma 1, lett.a), del D.lgs.n.152/06, conclude che è sufficiente anche una sola condotta seppur occasionale a configurare la fattispecie delittuosa contestata.

La suprema Corte richiamando il costante orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, in linea con le precedenti pronunce della III Sezione Penale, si concentra sulla configurabilità del reato per un solo trasporto occasionale non autorizzato di rifiuti, sostenendo che il reato di cui all'art.256, comma 1, lett,a) del DLS 152/06 e s.m.i. si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, ovvero il trasporto di rifiuti è da considerarsi istantaneo e per la cui realizzazione è sufficiente un unico trasporto abusivo.

Sostiene la Corte che stante la natura di illecito istantaneo del reato contravvenzionale ascritto all'imputato, anche una sola condotta, integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma a consentirne il perfezionamento, al contrario di una continuativa ed organizzata attività abusiva di trasporti, ricorrendone gli altri presupposti, potrebbe invece integrare il ben più grave delitto di cui all'articolo 260, comma 1, del Dlgs 152/06 ovvero il reato di traffico illecito di rifiuti.

Secondo il giudice di legittimità non salva l'azienda la mera occasionalità del trasporto, se la movimentazione abusiva del rifiuto è indice di un minimo di organizzazione che faccia desumere

che non ci trovi di fronte ad una condotta estemporanea e assolutamente occasionale ma ad una attività che potrebbe essere reiterata.

Al riguardo la Corte si richiama ad indici sintomatici della gestione illecita che ne escludono l'occasionalità ovvero:

- a) la provenienza del rifiuto da un'attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione;
- b) la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta;
- c) il numero di soggetti coinvolti nell'attività
- d) l'ingente quantità di rifiuti, denotante lo svolgimento di un'attività implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita di materiali;
- e) le caratteristiche del rifiuto, indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it